



SCHEDA INFORMATIVA
SISTEMA: TULPS
GIOCHI LECITI

Descrizione

L'esercizio di giochi leciti è sottoposto a particolare attenzione da parte del Legislatore in quanto l'argomento comporta una ricaduta importante sia in termini economici che sociali.

I giochi leciti si possono esercitare in appositi locali, che assumono il nome di "sale giochi", oppure essere installati in altri esercizi.

Le sale giochi sono locali appositamente allestiti per lo svolgimento dei giochi leciti che possono comprendere giochi da tavolo (carte, giochi in scatola, giochi di posizione, dama, scacchi, tennis tavolo, ecc.), apparecchi di divertimento ed intrattenimento meccanici ed elettromeccanici (quali biliardo, calcio-balilla, flipper, ruspe, freccette, ecc.) e apparecchi automatici, semiautomatici ed elettronici.

Per poter esercitare l'attività di sala giochi l'esercente deve avere ottenuto dal Comune un'autorizzazione, ai sensi dell'art. 86 T.U.L.P.S. (R.D. 18 giugno 1931 n. 773) previa verifica di:

Requisiti professionali: è previsto un corso di formazione obbligatoria per i nuovi gestori delle sale da gioco e dei locali ove sono installate le apparecchiature per il gioco d'azzardo lecito, di cui all'art. 110 T.U.L.P.S. comma 6. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della L.R. 2 maggio 2016 n. 9, il Consiglio regionale **avrebbe dovuto approvare, ma non ha ancora approvato** il piano integrato per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico, al fine di promuovere interventi di formazione ed aggiornamento, obbligatori ai fini dell'apertura e della prosecuzione dell'attività, per i gestori e il personale operante nelle sale da gioco e nelle sale scommesse e per gli esercenti che gestiscono apparecchi per il gioco di cui all'art. 110 T.U.L.P.S. commi 6 e 7.

Disponibilità dei locali: avere la disponibilità dei locali in cui si intende esercitare l'attività.

Conformità dei locali: i locali dove si intende svolgere l'attività devono avere caratteristiche costruttive conformi al D.M. 17 dicembre 1992 n. 564, ed in particolare devono rispettare la normativa vigente compresa quella in materia di prevenzione incendi, urbanistica, impatto sulla viabilità, barriere architettoniche, igienico-sanitaria, gestione dei rifiuti, tutela dell'inquinamento acustico (impatto acustico) ed avere una destinazione d'uso compatibile con l'attività stessa.

Distanza dai luoghi sensibili: È vietata la collocazione di apparecchi per il gioco di cui all'art. 110 T.U.L.P.S. commi 6 e 7 in locali che si trovano ad una distanza, misurata in base al percorso pedonale più breve, non inferiore a trecento metri per i comuni con popolazione fino a cinquemila abitanti e non inferiore a cinquecento metri per i comuni con popolazione superiore a cinquemila abitanti da:

- a. istituti scolastici di ogni ordine e grado;
- b. centri di formazione per giovani e adulti;
- c. luoghi di culto;
- d. impianti sportivi;
- e. ospedali, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario;
- f. strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile ed oratori;
- g. istituti di credito e sportelli bancomat;
- h. esercizi di compravendita di oggetti preziosi ed oro usati;
- i. movicentro e stazioni ferroviarie.

I comuni possono individuare altri luoghi sensibili in cui si applicano le disposizioni di cui al comma 1, tenuto conto dell'impatto degli insediamenti sul contesto e sulla sicurezza urbana, nonché dei problemi connessi con la viabilità, l'inquinamento acustico ed il disturbo della quiete pubblica.

Sono fatti salvi gli esercenti in essere alla data di entrata in vigore della Legge Regionale 9/2016 fino a novembre 2017 quando si tratta di apparecchi collocati all'interno di esercizi pubblici commerciali e circoli privati.

Analoga salvaguardia di 3 o 5 anni per le sale giochi.



Comune di STRAMBINO

Rispetto delle norme: l'attività deve essere svolta nel rispetto delle norme applicabili all'attività oggetto della pratica e delle relative prescrizioni in materia di igiene pubblica, igiene edilizia, tutela ambientale (atmosfera), tutela del paesaggio, tutela della salute nei luoghi di lavoro, sicurezza degli impianti, sicurezza alimentare, regolamenti locali di polizia urbana annonaria, ecc.

Registro imprese: l'impresa deve essere iscritta al Registro Imprese della Camera di Commercio (l'unità locale deve essere iscritta al Registro Imprese della Camera di Commercio entro un massimo di 30 giorni dalla data di avvio dell'attività).

TABELLA DEI GIOCHI PROIBITI

Si ricorda l'obbligo dell'esposizione in luogo visibile della tabella dei giochi proibiti, approvata dal Questore e validata dal Comune, ai sensi dell'art. 110 T.U.L.P.S. comma 1.

NUMERO MASSIMO DI APPARECCHI INSTALLABILI

Il D.M. 18 maggio 2007 n. CGV/50/2007 individua il **numero massimo** di apparecchi di cui all'art. 110 T.U.L.P.S. installabili all'interno dei locali ove è svolta un'attività economica. Tale decreto risulta invece superato per quanto riguarda il numero massimo di apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, per i quali si fa riferimento al D.D. 27/07/2011 n. 2011/30011/Giochi/UD.

REGISTRAZIONE ALL'ELENCO DI CUI ALL'ART. 1 C. 533 L. 23 DICEMBRE 2005 N. 266

Ai sensi dell'art. 1 c. 533 L. 23 dicembre 2005 n. 266, presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato è istituito, a decorrere dall'1 gennaio 2011, l'elenco:

- a. *dei soggetti proprietari, possessori ovvero detentori a qualsiasi titolo degli apparecchi e terminali di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) e lettera b) del Regio Decreto 18/06/1931, n. 773 "Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza";*
- b. *dei concessionari per la gestione della rete telematica degli apparecchi e terminali da intrattenimento che siano altresì proprietari degli apparecchi e terminali di cui all'art. 110, comma 6, lettera a) e lettera b) del Regio Decreto 18/06/1931, n. 773 "Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza";*
- c. *di ogni altro soggetto che, non essendo ricompreso fra quelli di cui ai punti a) e b), svolge, sulla base di rapporti contrattuali continuativi con i soggetti di cui alle medesime lettere, attività relative al funzionamento e al mantenimento in efficienza degli apparecchi, alla raccolta e messa a disposizione del concessionario delle somme residue e comunque qualsiasi altra attività funzionale alla raccolta del gioco.*

Ai sensi dell'art. 1 c. 533 ter L. 23 dicembre 2005 n. 266, i concessionari per la gestione della rete telematica non possono intrattenere rapporti contrattuali funzionali all'esercizio delle attività di gioco con soggetti diversi da quelli iscritti in tale elenco.

Ai sensi dell'art. 1 D.D. 9/09/2011 n. 2011/31587/Giochi/ADI, l'iscrizione costituisce titolo abilitativo per i soggetti che svolgono le attività in materia di apparecchi da intrattenimento in relazione alle relative attività esercitate.

L'elenco è pubblicato sul sito dell'AAMS alla sezione Apparecchi da intrattenimento - Elenco soggetti

Giochi leciti

I giochi possono essere classificati in tre tipologie:

1. giochi d'azzardo (art. 721 C.P.)
2. giochi vietati (art. 723 C.P.)
3. giochi leciti (art. 86 e 110 T.U.L.P.S.)
- 4.

I **giochi d'azzardo**, sono consentiti solo attraverso leggi speciali e solo in determinate strutture, come i casinò, le sale bingo.

I **giochi vietati** sono quelli che possono suscitare allarme sociale (come i dadi, il poker, ...).

I **giochi leciti** sono invece quelli in cui prevale l'intrattenimento e l'abilità.



Comune di STRAMBINO

I giochi leciti si possono suddividere in diverse tipologie/categorie:

- i giochi da tavolo, come le carte, giochi in scatola, giochi di posizione, dama, scacchi, tennis tavolo, ecc.
- i giochi effettuati con apparecchi da divertimento ed intrattenimento, che a sua volta possono essere:
 - senza vincita di denaro
 - con vincita di denaro

A loro volta gli apparecchi da divertimento ed intrattenimento possono essere:

- apparecchi meccanici ed elettromeccanici, come:
 - biliardi ed apparecchi similari attivabili a moneta o gettone, ovvero affittati a tempo;
 - elettrogrammofoni e apparecchi similari attivabili a moneta o gettone;
 - apparecchi meccanici attivabili a moneta o gettone, ovvero affittati a tempo: calciobalilla, carambola, bigliardini, flipper ed apparecchi similari;
 - apparecchi meccanici ed elettromeccanici attivabili a moneta o gettone, ovvero affittati a tempo: gioco al gettone azionato da ruspe, gioco elettromeccanico dei dardi (freccette) e apparecchi similari;
 - apparecchi meccanici e/o elettromeccanici per bambini attivabili a moneta o gettone, ovvero affittati a tempo: congegno a vibrazione tipo "Kiddie rides" e apparecchi similari.
- apparecchi automatici, semiautomatici ed elettronici, come:
 - new slot, videogiochi, slot machine, video lottery, ecc.

Si tratta degli apparecchi e dei congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui all'art. 110 T.U.L.P.S., commi 6 e 7, la cui installazione va autorizzata ai sensi dell'art. 86 T.U.L.P.S..

Peraltro l'ultima modifica apportata all'articolo 86 ha introdotto un sistema procedurale semplificato per le amministrazioni: non è più necessario rilasciare alcuna ulteriore autorizzazione a quelle attività già autorizzate in base ad altre licenze.

Così bar o altri esercizi di somministrazione, le sale pubbliche per biliardi o per altri giuochi leciti, gli stabilimenti di bagni, i circoli privati che somministrano ai propri soci alimenti e bevande, possono installare apparecchi e congegni, purché in regola con i nulla osta del Monopolio.

VLT VIDEO LOTTERY TERMINAL – APPARECCHIO VIDEOTERMINALE: sono quelli, facenti parte della rete telematica ... omissis ... che si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa. ... omissis ... i videoterminali sono collocati in ambienti destinati esclusivamente ad attività di gioco pubblico, D.L. 28 aprile 2009 n. 39 art. 12 comma 1 lett. i) punto 2.

Questi apparecchi, come indicato anche nel decreto 22 febbraio 2010, possono essere installati esclusivamente in: sale bingo dotate di uno spazio dedicato al gioco con gli apparecchi comma 6; agenzie per l'esercizio delle scommesse su eventi sportivi e sulle corse dei cavalli; negozi di gioco che commercializzano prodotti di gioco pubblici; sale pubbliche da gioco allestite specificamente per lo svolgimento del gioco lecito prevedendo un'area separata per i giochi riservati ai minori; esercizi dediti esclusivamente al gioco con apparecchi di cui all'art. 110 T.U.L.P.S. comma 6 (autorizzati ai sensi dell'art. 88).

SALE GIOCO

Per sala giochi si intende un pubblico esercizio ove, dietro pagamento delle tariffe previste e portate a conoscenza dei frequentatori nelle forme stabilite dalla legge, sono posti a disposizione dei clienti apparecchi meccanici (quali biliardo, calcio-balilla, flipper, ecc.) e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici (quali newslot, videogiochi, ecc.) da trattenimento e da gioco di abilità.

L'esercizio di giochi leciti è quindi sottoposto **autorizzazione**.



Comune di STRAMBINO

In particolare si riportano alcuni riferimenti normativi del TULPS e del suo Regolamento di esecuzione di rilevanza per l'argomento.

ART. 86 Non possono esercitarsi, senza licenza del Comune ...omissis... sale pubbliche per bigliardi o per altri giuochi leciti ... omissis.

Relativamente agli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui all'articolo 110, commi 6 e 7, **la licenza è altresì necessaria:**

- a. per l'attività di produzione o di importazione;
- b. per l'attività di distribuzione e di gestione, anche indiretta;
- c. per l'installazione in esercizi commerciali o pubblici diversi da quelli già in possesso di altre licenze di cui al primo o secondo comma o di cui all'art. 88 ovvero per l'installazione in altre aree aperte al pubblico od in circoli privati.

ART. 110 – COMMA 1 In tutte le sale da biliardo o da gioco e negli altri esercizi, compresi i circoli privati, **autorizzati alla pratica del gioco o all'installazione di apparecchi da gioco, è esposta in luogo visibile una tabella, predisposta ed approvata dal Questore e vidimata dalle autorità competenti** al rilascio della licenza, nella quale sono indicati, oltre ai giochi d'azzardo, anche quelli che lo stesso Questore ritenga di vietare nel pubblico interesse, nonché le prescrizioni ed i divieti specifici che ritenga di disporre. Nelle sale da biliardo deve essere, altresì, esposto in modo visibile il costo della singola partita ovvero quello orario.

ART. 110 – COMMA 3

L'installazione degli apparecchi di cui ai commi 6 e 7 è consentita esclusivamente negli esercizi commerciali o pubblici o nelle aree aperte al pubblico ovvero nei circoli privati ed associazioni **autorizzati** ai sensi degli articoli 86 o 88 ovvero, limitatamente agli apparecchi di cui al comma 7, alle attività di spettacolo viaggiante autorizzate ai sensi dell'articolo 69, nel rispetto delle prescrizioni tecniche ed amministrative vigenti.

ART. 152 R.D. 6 maggio 1940 n. 635

... la domanda per la licenza di uno degli esercizi indicati all'art. 86 della legge deve contenere le indicazioni relative alla natura e all'ubicazione dell'esercizio e all'insegna. Per le attività ricomprese fra quelle indicate dall'art. 86 della legge ... omissis ..., disciplinate da altre disposizioni di legge statale o regionale, la licenza e ogni altro **titolo autorizzatorio**, comunque denominato, previsti da queste ultime disposizioni, svolge anche, previa verifica della sussistenza delle condizioni previste dalla legge, la funzione di autorizzazione ai fini del predetto art. 86, ... omissis ...

Riferimenti normativi principali:

- ☞ Regio Decreto 18 giugno 1931 n° 773 TULPS Articoli 86, 88, 110
- ☞ Regio Decreto 6 maggio 1940 n. 635 Regolamento di esecuzione del TULPS Articolo 152
- ☞ DPR 616/1997 Articolo 19 comma 1 e 8
- ☞ Legge 388/2000 Articolo 38 comma 1
- ☞ D.M. 22 febbraio 2010
- ☞ D.L. 40/2010 convertito in legge 73/2010 articolo 2 comma 2 quater
- ☞ DPR 151/2011 Allegato I punto 65
- ☞ Legge Regionale 2 maggio 2016 n° 9 "*Norme per la prevenzione e il contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico*"
- ☞ D.L.vo 222/2016

Regime amministrativo: AUTORIZZAZIONE.

Sono soggette a AUTORIZZAZIONE:

- l'esercizio con apparecchi che erogano vincite in denaro ex articolo 110 lettera a) collegate in rete con il concessionario (slot e new slot);
 - l'esercizio con apparecchi che erogano vincite in denaro ex articolo 110 lettera b) che si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento a un sistema di elaborazione della rete telematica (c.d VLT)
-



Regime amministrativo: Comunicazione.

Sono invece soggette a semplice Comunicazione:

la sospensione temporanea dell'attività,
la cessazione dell'attività.

Modelli disponibili.

- 1 – **Il modello unificato regionale** relativo a:
nuova apertura;
- 2 – Il modello di istanza della Questura relativo alle VTL
- 3 – **Il modello unificato regionale** relativo a
sospensione temporanea dell'attività;
cessazione dell'attività.

Allegati.

Gli allegati alla modulistica univoca regionale sono puntualmente richiamati all'interno di modello stesso.

Termine e scadenza.

Quando la tabella indica la Comunicazione, quest'ultima produce effetto con la presentazione all'amministrazione competente o allo Sportello unico. Qualora per l'avvio, lo svolgimento o la cessazione dell'attività siano richieste altre comunicazioni o attestazioni, l'interessato può presentare un'unica comunicazione allo Sportello unico di cui all'articolo 19-bis della legge n. 241 del 1990.

Quando la tabella indica l'Autorizzazione, è necessario un provvedimento espresso, salvo i casi in cui è previsto il silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 della L. n. 241 del 1990. Qualora per lo svolgimento dell'attività sia necessaria l'acquisizione di ulteriori atti di assenso, si applicano le disposizioni in materia di Conferenza di servizi di cui agli artt. 14 e seguenti della L. n. 241 del 1990. Entro 5 giorni è convocata la Conferenza di servizi per acquisire le autorizzazioni, il cui rilascio viene comunicato dallo Sportello unico all'interessato.

A che cosa fare attenzione?

Il modello – secondo la fattispecie prescelta – deve essere compilato in ogni sua parte e contenere tutti gli allegati necessari (SCIA prevenzione incendi, Istanza o Comunicazione di impatto acustico, a completamento del modulo base).

In carenza di completezza formale dell'istanza potranno essere richieste le integrazioni necessarie.

Le istruzioni regionali sulla modulistica univoca, sono reperibili sul portale SUAP del Comune di Strambino.

A seguito del rilascio dell'autorizzazione il titolare dell'esercizio deve iscriversi al registro RIES presso l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Chi può presentare la richiesta

Deve essere presentata dal legale rappresentante, in caso di società, o dal soggetto, persona fisica, titolare della ditta individuale, o da un delegato appositamente designato tramite procura.